



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2025

ADRIANO ZAMBON

## **L'estensione del concetto di consumatore nel diritto: il caso della disciplina del sovraindebitamento alla luce della nozione di vaghezza**

**ABSTRACT** - The main aim of this paper is to illustrate the way in which the Italian Code for Business Crisis and Insolvency extends the concept of consumer in law. That way ultimately consists in restricting a possible area of *penumbra* of that concept, and that code does so by employing a definition of the term '*consumatore*' partially different from the definition of the same term used in the Italian Consumer Code. If the latter definition were used in the former code, one would have to deal with more borderline references of the term '*consumatore*' than the borderline references of the same term that depend on the use of the other definition.

**KEYWORDS** - Consumer - Definitions - Over-indebtedness - Vagueness.

ADRIANO ZAMBON\*

**L'estensione del concetto di consumatore nel diritto: il caso della disciplina del sovraindebitamento alla luce della nozione di vaghezza\*\***

SOMMARIO: 1. *Introduzione* - 2. *Due tipi di estensione del concetto di consumatore nel diritto* - 3. *La vaghezza del termine 'consumatore' nella lingua comune* - 4. *La vaghezza del termine 'consumatore' nel linguaggio giuridico: un caso.*

*1. Introduzione*

Nel presente articolo, intendo esaminare un caso di estensione del concetto di consumatore nel diritto. Dopo aver illustrato due tipi di estensione di questo concetto nel diritto, mi concentrerò sulla vaghezza del termine 'consumatore' per come esso viene usato nella lingua comune e, successivamente, sulla vaghezza di questo termine per come esso viene usato nel linguaggio giuridico, facendo riferimento in particolare alla definizione di questo termine rinvenibile nel codice del consumo e alla definizione del medesimo termine rinvenibile nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La conclusione a cui arriverò è che la seconda di queste definizioni determina uno dei due tipi di estensione del concetto di consumatore nel diritto. Il caso che verrà qui esaminato, sebbene sia molto circoscritto, rappresenta dunque un esempio di come si può produrre una forma di estensione di un concetto nel diritto.

*2. Due tipi di estensione del concetto di consumatore nel diritto*

La disciplina dell'ordinamento giuridico italiano dedicata al sovraindebitamento del consumatore rende evidente la progressiva estensione del concetto di consumatore nel diritto. Questa estensione può essere di due tipi diversi.

Essa può consistere, in primo luogo, nell'utilizzo del termine 'consumatore' in un numero sempre maggiore di disposizioni. Il verificarsi di questo primo tipo di estensione è chiaramente connesso a una specifica caratteristica della nostra società, come dimostra proprio il caso della disciplina dedicata al sovraindebitamento del consumatore: che il

---

\* Ricercatore Senior in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Siena.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

legislatore si occupi del sovraindebitamento (anche) del consumatore è sintomo del fatto che la nostra società è sempre più profondamente una società dei consumi. È questo fatto a comportare, più frequentemente che in passato, la possibilità di ricorrere al credito per (mere?) finalità di consumo: l'uso dello strumento del credito non è più un tratto distintivo delle azioni compiute in veste di non-consumatori (come, per esempio, le azioni compiute in veste di imprenditori)<sup>1</sup>. Il fatto che la nostra società sia sempre più una società dei consumi si lega poi allo sviluppo di «un “diritto speciale delle obbligazioni” per il debitore-consumatore»<sup>2</sup>, il cui scopo sarebbe quello di «garantire [...] il rapido recupero della ragion d'essere del consumatore – ovvero ritornare a consumare il più possibile per alimentare il circuito della domanda e dell'offerta»<sup>3</sup>.

Il secondo tipo di estensione del concetto di consumatore nel diritto – su cui intendo soffermarmi maggiormente – è reso particolarmente evidente dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se si prende in considerazione la definizione del termine 'consumatore' che esso fornisce.

---

<sup>1</sup> «[S]e, a fronte di una perdita di rilevanza e di incisività del parametro “reddito (da lavoro)”, la società dei consumi non attenua (ma anzi approfondisce) le proprie dinamiche, necessariamente avanza il ricorso al credito anche per spese “minute”, e con esso si moltiplicano le possibilità di trovarsi in condizioni di squilibrio finanziario non transitorio. È appena il caso di esemplificare, trattandosi di nozioni e fatti di comune esperienza: si pensi al ricorso al credito per il consumo di servizi voluttuari come le vacanze; o alla sempre maggiore vitalità di forme di finanziamento (quali il *leasing*, *rent-to-buy* ecc.) destinate all'acquisto di beni durevoli, come automobili ed elettrodomestici, soggetti comunque ad un rapido deterioramento nel tempo (peraltro anch'esso sempre più accelerato dall'incessante evoluzione tecnologica, che causa una rapida obsolescenza)» (C. SGOBBO, *Il sovraindebitamento del consumatore: fra bisogno di concorsualità, ricerca della meritevolezza ed esigenze di tutela* [tesi di dottorato], Università degli Studi Roma Tre, 2017, p. 7). Sul punto, cfr. R. DI RAIMO, *Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2/2018, p. 285. È chiaro che esiste un legame fra le caratteristiche di una società dei consumi appena descritte e il consumismo, «inteso come la ricerca spasmodica di beni e servizi da acquistare e fruire, [che] traduce, l'idea, tipica della modernità, che la felicità consista nel possesso, secondo la versione prevalente di questa forma di edonismo, del maggior numero possibile di beni ovvero nella possibilità, consentita dal reddito e dalla ricchezza, di soddisfare qualunque desiderio mediante un atto di acquisto» (L. BERTI, *La felicità perduta. Economia e ricerca del benessere*, Luiss University Press, Roma, 2010, p. 95).

<sup>2</sup> E. PELLECCIA, *Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 9/2016, p. 1232.

<sup>3</sup> *Ibidem*. Sul punto, cfr. S. PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1-4, che nota come l'idea di «una tutela modulare dell'interesse creditorio» (*ivi*, p. 2) trovi spazio perché l'effetto che si vuole contrastare è quello consistente in una contrazione dei consumi.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, «sia esso consumatore o professionista» (art. 1, comma 1), e definisce il termine 'consumatore' ricorrendo al seguente *definiens*: «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore» (art. 2, comma 1, lettera e)). Questa definizione riflette solo parzialmente la definizione del termine 'consumatore' contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, in base alla quale il consumatore è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»<sup>4</sup>. Chiaramente, la prima delle due definizioni appena riportate differisce dalla seconda per la presenza della seguente sequenza di parole: «anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore». La presenza della prima parte di questa aggiunta («anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile») fa in modo che si eviti che l'interprete escluda l'applicabilità del termine 'consumatore' a tutti i casi in cui una persona fisica sia socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile. In altre parole, la prima parte dell'aggiunta contenuta nella definizione del termine 'consumatore' del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza fa sì che dalla classe di casi a cui applicare il termine 'consumatore' ai fini di tale codice non siano esclusi tutti i soggetti che rivestano una determinata qualifica. L'estensione del concetto di consumatore all'interno del diritto coinvolta in questo caso, dunque, non consiste nell'utilizzo del termine 'consumatore' all'interno di un numero sempre maggiore di disposizioni.

Essa consiste invece in un ampliamento della classe di quei casi a cui l'interprete deve, in virtù di disposizioni definitorie, applicare il termine 'consumatore'

---

<sup>4</sup> Pur parlando di questa definizione del termine 'consumatore', non potrò qui soffermarmi sulle possibili interpretazioni del *definiens* appena riportato: a questo riguardo, mi permetto di rinviare ad A. ZAMBON, *Primi argomenti per una filosofia del diritto dei consumatori*, Edizioni ETS, Pisa, 2020, pp. 95-107.

### 3. *La vaghezza del termine 'consumatore' nella lingua comune*

Il secondo tipo di estensione menzionato nel precedente paragrafo può essere analizzato tramite gli strumenti messi a disposizione dalla filosofia del linguaggio e già impiegati spesso dai teorici generali del diritto, in particolare tramite l'uso della nozione di vaghezza<sup>5</sup>. Come esempio di un termine vago, consideriamo la parola 'veicolo', per come viene usata nell'enunciato 'Vietato l'ingresso dei veicoli nel parco'. Messi di fronte a questo enunciato, possiamo individuare dei casi caratterizzabili come casi chiari o paradigmatici di veicolo, come, per esempio, l'automobile. Si tratta di quei casi a cui noi (ossia i membri della comunità linguistica che fa uso del termine 'veicolo') applicheremmo quel termine, per come esso viene usato nell'enunciato 'Vietato l'ingresso dei veicoli nel parco', senza dubbio alcuno. Ci sono poi casi a cui riterremo il divieto espresso dall'enunciato in questione inapplicabile. Lungo la linea di confine che separa questi ultimi casi dai casi paradigmatici di veicolo si colloca un'altra serie di casi, che sono quindi caratterizzabili come casi *borderline* di veicolo. Si tratta di casi l'applicabilità ai quali del termine, per come esso è usato nell'enunciato che abbiamo preso in considerazione, non è qualcosa di cui siamo sicuri, poiché essi: (i) o presentano alcune, ma non tutte le, caratteristiche che sono congiuntamente presenti nei casi paradigmatici di veicolo; (ii) o presentano tutte le caratteristiche congiuntamente presenti nei casi paradigmatici di veicolo e, in più, altre caratteristiche, che non sono presenti nei casi paradigmatici di veicolo. Ora, il termine 'consumatore', per come viene utilizzato all'interno della lingua comune, è vago. Se guardiamo all'uso di

---

<sup>5</sup> La descrizione della nozione di vaghezza qui presentata è ispirata soprattutto a H.L.A. HART, *The Concept of Law*, 3<sup>rd</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2012, in particolare pp. 3-5, 124-136, ma sul tema della vaghezza nel diritto si vedano anche C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990, e F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, CEDAM, Milano, 2012. Preciso che, in questo articolo, parlo della vaghezza come di una caratteristica ascrivibile a espressioni linguistiche. Non la considero, dunque, una caratteristica ascrivibile a significati. In merito a questo punto, seguo perciò la prospettiva suggerita da A. BELVEDERE, *Scritti giuridici*, volume primo, *Linguaggio e metodo giuridico*, CEDAM, Padova, 2016, p. 353, nota 58: "Riteniamo [...] preferibile riferire la vaghezza innanzitutto (ai termini e) agli enunciati; tra l'altro ci sembra che questo consente di meglio descrivere il fenomeno per cui attraverso l'interpretazione si possano ricavare da uno stesso enunciato prescrittivo vago più norme, diverse ma non vaghe [...], ed anzi diverse proprio perché non vaghe".

questo termine nella lingua comune, il caso paradigmatico di consumatore, a mio parere, rimanda alla nozione, elaborata nella letteratura dedicata al consumo, di ciclo di consumo di un bene o di un servizio, su cui è opportuno soffermarsi.

Il ciclo di consumo di un bene o di un servizio è una sequenza che è costituita dalle tre fasi seguenti: la fase della persuasione, in cui un soggetto riceve dei messaggi volti a persuaderlo ad acquistare il bene o il servizio perché utilizzi il bene o il servizio per scopi privati; la fase dell'acquisto, in cui un soggetto acquista il bene o il servizio per utilizzare il bene o il servizio per scopi privati; la fase della fruizione, in cui un soggetto utilizza per scopi privati il bene o il servizio<sup>6</sup>. Una domanda che sorge spontanea per chi consideri la nozione di ciclo di consumo di un bene o di un servizio è la seguente: cosa si intende, nella descrizione di ciclo di consumo di un bene o di un servizio appena fornita, con l'espressione linguistica 'scopi privati'?

Il significato di questa espressione linguistica è connesso a quello che si dà oggi, di norma, all'enunciato 'Questo è privato'. E, come scrive Raymond Geuss,

nelle società moderne il valore effettivo dell'affermazione «questo è privato» è di norma quello indicato da [John] Dewey: «riteniamo che questa sfera di attività sia di sufficiente interesse e importanza per te, e che i suoi effetti sugli altri abbiano un peso sufficientemente minimo, da farci pensare che dovremmo trattenerci dall'interferire con essa o regolamentarla»<sup>7</sup>.

L'idea illustrata da Geuss, come egli stesso riconosce nel brano appena riportato, proviene da John Dewey. Quest'ultimo cerca infatti di identificare un criterio che permetta di stabilire quando una qualunque azione umana appartenga alla sfera privata o a quella pubblica. Il suo punto di partenza, come egli stesso scrive, è

costituito dal fatto oggettivo che le conseguenze degli atti umani influiscono su altri uomini, che è possibile percepirne alcune e che da questa percezione deriva uno sforzo mirante ad esercitare un controllo sull'azione, onde ottenere che alcune conseguenze si

---

<sup>6</sup> Per un approfondimento su questo punto, mi permetto di rinviare ad A. ZAMBON, *Primi argomenti per una filosofia del diritto dei consumatori*, cit., pp. 22-30, e ad A. ZAMBON, *La nozione legislativa di consumatore*, in *Analisi e diritto*, 2/2020, pp. 113-115.

<sup>7</sup> R. GEUSS, *Beni pubblici beni privati. Origine e significato di una distinzione*, trad. it., Donzelli, Roma, 2005, p. 127.

ADRIANO ZAMBON

verifichino e altre no. Se si segue questo filo conduttore, si è portati ad osservare che le conseguenze sono di due specie, quelle che esercitano un'influenza direttamente sulle persone impegnate in un'azione e quelle che esercitano un'influenza su terze persone, al di là di quelle immediatamente interessate. In questa distinzione si trova il germe della distinzione fra privato e pubblico. Non appena si sia riconosciuta la presenza di conseguenze indirette e si sia compiuto uno sforzo per ordinarle, comincia ad esistere qualcosa che assomiglia ad uno Stato<sup>8</sup>.

Per mostrare come questa idea possa essere applicata, Dewey ricorre a una serie di esempi:

Quando *A* e *B* conversano insieme l'azione è una transazione, entrambi vi sono interessati, i suoi risultati si trasmettono dall'uno all'altro, l'uno o l'altro o tutt'e due possono risultarne beneficiati o danneggiati. Ma le conseguenze benefiche o dannose non andranno presumibilmente al di là di *A* e *B*, a costoro si limita l'azione, essa è privata. Se ci si accorge invece che le conseguenze della conversazione si ripercuotono al di là delle due persone direttamente interessate, che influiscono sul benessere di molte altre persone, l'atto assume una veste pubblica, che la conversazione sia avvenuta fra un re e il suo primo ministro o fra Catilina e un altro cospiratore oppure fra mercanti che si propongono di stabilire il loro monopolio sul mercato<sup>9</sup>.

L'idea che Dewey usa per tracciare la distinzione fra la sfera pubblica e la sfera privata è dunque che le azioni umane appartenenti alla sfera privata siano le azioni umane le cui conseguenze benefiche o dannose non vadano al di là di coloro che prendono parte a quelle stesse azioni; se invece le conseguenze di un'azione umana sono abbastanza rilevanti da richiedere «un controllo di natura inibitiva o protettiva»<sup>10</sup> per via «dell'estensione e della portata che sono suscettibili di avere»<sup>11</sup>, allora quell'azione umana appartiene alla sfera pubblica. È alla luce di questa idea che Geuss, come si è visto, afferma che un'azione umana appartiene alla sfera privata se pensiamo che dovremmo trattenerci dall'interferire con essa o dal regolamentarla a causa della sufficiente importanza che quell'azione ha per

---

<sup>8</sup> J. DEWEY, *Comunità e potere*, trad. it., La Nuova Italia, Firenze, 1971, p. 8.

<sup>9</sup> *Ivi*, pp. 8-9.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 10.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

l'individuo e del peso sufficientemente minimo che quell'azione ha sugli altri<sup>12</sup>.

In ragione di quanto detto sulla differenza tra sfera privata e sfera pubblica, si può perciò dire che un utilizzo di un bene o di un servizio è un utilizzo per scopi privati se è, per il soggetto che lo realizza, di sufficiente interesse e importanza e le sue conseguenze sugli altri hanno un peso sufficientemente minimo da portarci a ritenere che si debba evitare di interferire con quell'utilizzo o di regolamentarlo.

Alla luce di queste precisazioni, relative alla nozione di ciclo di consumo di un bene o di un servizio e alla nozione di utilizzo di un bene o di un servizio per scopi privati, penso si possa affermare che, per come il termine 'consumatore' è utilizzato nella lingua comune, consumatore è, paradigmaticamente, chi partecipa ad almeno una delle due fasi finali di un ciclo di consumo di un bene o di un servizio. Questa caratterizzazione spiega alcune considerazioni tipicamente rinvenibili nella letteratura dedicata al tema della figura del consumatore. Risulta spiegabile, per esempio, l'affermazione secondo cui tutti siamo consumatori<sup>13</sup>: poiché partecipare ad almeno una delle due fasi finali di un ciclo di consumo di un bene o di un servizio è oggi estremamente facile per ognuno di noi, è normale essere consumatori. Risulta spiegabile anche l'affermazione secondo cui è estremamente facile passare dall'essere consumatori al non essere consumatori<sup>14</sup>, dato che è estremamente facile non solo partecipare ad almeno una delle due fasi finali di un ciclo di consumo di un bene o di un servizio, ma anche cessare tale partecipazione.

Identificato il caso paradigmatico di consumatore, concentriamoci ora sui soggetti che costituiscono casi *borderline* di consumatore, sempre limitandoci a considerare il modo in cui il termine 'consumatore' viene

---

<sup>12</sup> Con questo non si intende ovviamente esaurire la trattazione del problema della distinzione fra pubblico e privato, distinzione che non costituisce il nucleo della presente indagine. Per approfondire, si veda dunque I. PUPOLIZIO, *Pubblico e privato. Teoria e storia di una grande dicotomia*, Giappichelli, Torino, 2019.

<sup>13</sup> Si veda, per esempio, T. BOURGOIGNIE, *Characteristics of Consumer Law*, in *Journal of Consumer Policy*, 3/1992, pp. 293-315, soprattutto p. 300: «Since everyone engages in consumption, "the consumer" is a unique but *diffuse* concept; the status of consumer applies to each and every one of us».

<sup>14</sup> «Everyone is a consumer, but each individual has a most disconcerting way of suddenly ceasing to function in that role and appearing in another with exactly contrary interests and problems. Try to lay your hands upon the general public and it has disappeared or is non-existent. The consumer from being everyone seems to be no one. Economically speaking, we all of us lead double lives» (H. KYRK, *A Theory of Consumption*, Houghton Mifflin Company, Boston-New York, 1923, p. 2).



ADRIANO ZAMBON

usato nella lingua comune: chi sono tali soggetti? Credo che un buon esempio provenga dal libro *Il mondo delle cose*, di Mary Douglas e Baron Isherwood: si tratta del caso delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione e che usano le tazze da tè per bere il tè negli uffici della pubblica amministrazione in cui lavorano<sup>15</sup>. Questi soggetti sono consumatori oppure no? Non c'è una risposta definitiva a questa domanda che discenda dalle regole della lingua italiana. Esistono ragioni a favore dell'idea che l'uso dei beni coinvolto in questo caso sia un uso fatto per scopi privati, cioè che dovremmo trattenerci dal regolamentarlo (dato che si tratta meramente dell'uso di tazze da tè volto a consentire a chi lo pone in essere di bere il tè). Se accetteremo tali ragioni, saremo portati a dire che i soggetti che realizzano quell'uso sono consumatori perché partecipano all'ultima fase del ciclo di consumo di un bene. Tuttavia, esistono anche ragioni a favore dell'idea che l'uso dei beni coinvolto in questo caso non sia un uso fatto per scopi privati, cioè che non dovremmo trattenerci dal regolamentarlo (dato che si tratta di un uso fatto negli uffici della pubblica amministrazione da parte di coloro che vi lavorano). Se accetteremo queste altre ragioni, saremo portati a dire che i soggetti che realizzano quell'uso non sono consumatori perché non partecipano all'ultima fase del ciclo di consumo di un bene<sup>16</sup>.

#### 4. La vaghezza del termine 'consumatore' nel linguaggio giuridico: un caso

Il termine 'consumatore' può essere vago anche quando viene

---

<sup>15</sup> Si veda M. DOUGLAS, B. ISHERWOOD, *Il mondo delle cose. Oggetti, valori, consumo*, trad. it., il Mulino, Bologna, 1984, pp. 63-64: «Il consumo fornito dallo stato in relazione ai suoi bisogni di funzionamento non fa parte del consumo in senso stretto. Il riscaldamento centralizzato o le tazze da tè che si bevono negli uffici della pubblica amministrazione sono calcolati come costi amministrativi, così come le tazze da tè e il riscaldamento centralizzato forniti dalle imprese private sono calcolati come costi di produzione (non come prodotto)».

<sup>16</sup> Sembra dunque che il caso di vaghezza qui in esame sia più precisamente qualificabile come un caso di vaghezza combinatoria, la quale è «il tipo di vaghezza che deriva da un'indeterminatezza riguardante [...] quale combinazione di condizioni sia sufficiente o necessaria per l'applicazione di un termine» (W. P. ALSTON, *Filosofia del linguaggio*, trad. it., il Mulino, Bologna, 1971, p. 140). Infatti, riguardo all'esempio considerato, si potrebbe dire che non sappiamo con certezza se sia necessario, per considerare l'uso delle tazze da tè un uso a scopi privati (e dunque per qualificare come consumatori coloro che lo pongono in essere), che tale uso non venga fatto negli uffici della pubblica amministrazione da parte di coloro che vi lavorano.

utilizzato nel linguaggio giuridico, invece che nella lingua comune<sup>17</sup>. Non lo è necessariamente, perché che lo sia oppure no dipende ovviamente da come il legislatore definisce il termine 'consumatore'<sup>18</sup>.

Se consideriamo la già menzionata definizione contenuta nell'articolo 3 del codice del consumo, ci rendiamo conto che essa rende il termine 'consumatore' vago proprio nei casi in cui si cerchi di applicarla quando a essere coinvolto è il problema del sovraindebitamento. Infatti, se la definizione di 'consumatore' usata ai fini del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza fosse quella del codice del consumo, un interprete potrebbe pensare quanto segue: essere una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per essere qualificati come consumatori; perché questa qualificazione avvenga, è anche necessario che la persona fisica in questione *non* abbia la qualifica di socio di una delle società indicate dalla definizione contenuta nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il fatto che una persona fisica abbia tale qualifica potrebbe cioè costituire, agli occhi dell'interprete, una ragione sufficiente per rigettare l'applicazione del termine 'consumatore'. E questo perché possono esservi ragioni per pensare che gli strumenti previsti a tutela della persona fisica identificata dal codice del consumo come consumatore che sia sovraindebitata non debbano essere accessibili a chi rivesta la qualifica di socio di una delle società indicate dalla definizione contenuta nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tuttavia, un altro interprete potrebbe ragionare diversamente e arrivare a pensare che rivestire tale qualifica non costituisca una condizione sufficiente per escludere l'applicazione del termine 'consumatore'. Tutto ciò significa che ci troveremmo di fronte a un caso *borderline* di consumatore, se usassimo il termine 'consumatore' alla luce della definizione che di esso dà l'articolo 3 del codice del consumo, e ciò dipenderebbe non solo dalla

---

<sup>17</sup> Preciso che, in questo testo, con l'espressione 'linguaggio giuridico' intendo riferirmi al linguaggio giuridico in senso stretto, ossia «il linguaggio in cui sono formulate le norme giuridiche e più precisamente le disposizioni il cui significato sono le norme giuridiche» (M. JORI, A. PINTORE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 179). Che il termine 'consumatore' sia utilizzato nel linguaggio giuridico, dunque, significa, in questo articolo, che il termine in questione si trova all'interno di una disposizione.

<sup>18</sup> Le definizioni del legislatore sono ovviamente un mezzo per ridurre la vaghezza delle parole che il legislatore impiega (sul punto, cfr. C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, cit., pp. 86-89), ma, naturalmente, per valutare se e in che misura una definizione legislativa riduca la vaghezza di un termine, bisogna considerare le parole usate nel *definiens*.

ADRIANO ZAMBON

formulazione della definizione in questione, ma anche dall'uso di quella specifica definizione nel contesto della disciplina del sovraindebitamento.

La situazione appena descritta si evita per effetto della riduzione del numero dei casi *borderline* di consumatore che si presenterebbero se il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza impiegasse la nozione legislativa di consumatore di cui al codice del consumo. E tale riduzione si realizza per effetto della prima parte dell'aggiunta menzionata inizialmente. È questo il secondo tipo di estensione del concetto di consumatore nel diritto.